



17462

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

IL DIRETTORE GENERALE

di concerto con il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel, prevedendo inoltre all'art. 1, comma 7 l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", con particolare riferimento agli articoli 57 e 57 bis, di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i) della legge 239/2004, per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 239/2004, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto, per gli impianti costieri, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate;

VISTO il comma 3 dell'articolo 16, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che ha modificato l'articolo 1, comma 8, lettera c) della legge 23 agosto 2004, n. 239 sostituendo le parole "*il biodiesel*" con le parole "*i biocarburanti ed i bioliquidi*", e, al comma 4, ha modificato il sopra citato art. 57 del decreto legge n. 5/2012 mediante la sostituzione, al comma 1, lettera d) dello stesso articolo, delle parole "*di prodotti petroliferi*" con le parole "*di oli minerali*";

VISTO il D.Lgs. n. 249 del 31 dicembre 2012, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi ed, in particolare, l'articolo 16, commi 3 e 4;

VISTA l'istanza della Società Depositi Costieri Savona S.p.a., con sede legale in Savona – Molo delle Casse, Porto Commerciale, presentata in data 24 dicembre 2019 volta ad ottenere l'autorizzazione alla variazione della consistenza degli stoccaggi attraverso l'ampliamento dei serbatoi identificati con i numeri S6-S7-S8-S9-S10, ai sensi degli artt. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che i due serbatoi denominati S6 e S10 rientravano in precedenti atti



autorizzativi provinciali rilasciati ai sensi della L. 239/2004, mentre i restanti tre serbatoi, denominati S7-S8-S9, sono stati autorizzati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 17436 del 7 settembre 2017, che ha autorizzato n. sette serbatoi (S7-S8-S9 e S30-S31-S32-S33) al cambio di destinazione d'uso;

CONSIDERATA la sopraggiunta necessità di modifiche a quanto autorizzato, rappresentata dalla Società, a seguito degli eventi meteomarinari del 29-30 ottobre 2018, nel corso dei quali il deposito ha subito notevoli danni alle proprie strutture, in particolare ai suddetti serbatoi da S6 a S10, come da allegati tecnici allegati all'istanza, della capacità nominale di 410 mc, andati distrutti insieme al capannone industriale (denominato T5) che li conteneva e quindi demoliti;

VISTA la relazione tecnica allegata all'istanza e i documenti progettuali che prevedono la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto attraverso la ricostruzione con modifiche di quanto precedentemente autorizzato, e, in particolare, la sostituzione dei cinque serbatoi distrutti nel 2018 (da S6 a S10) la cui capacità passerà dai precedenti 410 mc/cad ad 870 mc/cad, con un aumento di volume complessivo dei cinque serbatoi pari a 2.300 mc. La capacità totale dei cinque serbatoi da S6 a S10 a modifiche effettuate sarà di 4.350 mc;

VISTA la convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/90 così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016, i cui lavori sono stati avviati con nota prot. n. 1021 del 16 gennaio 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico e nel corso dei quali sono stati acquisiti i pareri e/o nulla osta favorevoli con o senza prescrizioni degli Enti e/o Amministrazioni interessati al procedimento, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, fatta salva l'acquisizione dell'Intesa da parte della Regione Liguria come previsto dall'art.57 comma 2 del citato D. L. n. 5/2012 convertito con L. n. 35/2012;

VISTI i pareri rilasciati dalle Amministrazioni o Enti, come di seguito riportati:

- Ministero per i beni e le attività culturali del turismo – nota prot. n. 6383 del 18 febbraio 2020, con la quale, in relazione al procedimento in oggetto, ha comunicato la competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona;
- Provincia di Savona – nota prot. n. 2020/5728, acquisita con prot. MISE n. 1742 del 27 gennaio 2020, con la quale ha comunicato di non ravvisare proprie competenze nel procedimento;
- Regione Liguria, Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti – Settore Valutazione Impatto Ambientale - nota prot. n. PG/2020/78053 del 27 febbraio 2020 con la quale ha comunicato che *“Qualora il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare definisca la competenza in capo alla regione in merito all’ambito di applicazione per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA), si ritiene che la modifica in esame sia da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VIA (art.19 D.Lgs 152/2006).”*;
- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – nota prot. n. 13087 del 25 febbraio 2020, con la quale, relativamente agli aspetti legati alle procedure di valutazione d’impatto ambientale, ha comunicato che la tipologia di opera non rientra tra quelle da sottoporre a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità di competenza statale, rimandando alle valutazioni della Regione Liguria in quanto Autorità Competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art7-bis, comma 3;



- Regione Liguria, Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti – Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile – nota prot. n. PG/2020/134674, acquisita in data 28 aprile 2020 prot. MISE n. 8818, con la quale, anche a seguito delle integrazioni prodotte dalla Società con nota dell’11 marzo 2020, ha comunicato che “*Le integrazioni/chiarimenti fornite specificano che la richiesta di ampliamento di stoccaggio risulta essere relativa a prodotto FAME (Fatty Acid Methyl Esters, esteri metilici di acidi grassi). Questo chiarimento consente di escludere tale intervento dall’ambito di applicazione della VIA e in particolare dal punto 8g dell’allegato IV [Pare II – Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni] del D.Lgs 152/2006 in quanto FAME/biodiesel non è assimilabile a petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e non rientra nella definizione di pericoloso di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256.*”;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona – nota prot. n. 2860 del 2 marzo 2020, con la quale ha rilasciato parere favorevole in linea tecnica, con condizioni, rilevando che, in base alla documentazione tecnica allegata all’istanza, il prodotto in deposito non è classificato pericoloso secondo i criteri del Regolamento 1907/2006 e s.m.i., e subordinando l’avvio dell’esercizio alla presentazione della S.C.I.A. a lavori ultimati;
- Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria – Area Prevenzione Incendi – nota prot. n. 4260 del 6 marzo 2020, con la quale ha comunicato di non avere competenze in merito, in quanto le attività svolte non sono a rischio di incidente rilevante e quindi da assoggettare al Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- Capitaneria di Porto di Savona – nota prot. n. 4702 del 26 marzo 2020, con cui ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi per l’esecuzione delle opere richieste, e ha richiamato per gli aspetti di utilizzo del nuovo impianto l’obbligo del collaudo ex art. 48 del Cod.Nav. da effettuare al termine dei lavori e prima della messa in esercizio degli impianti;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise - Energie ed Alcoli – nota prot. n. 169309 del 9 giugno 2020, con cui ha rilasciato il proprio parere favorevole, sentita la Direzione Interregionale della Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta;
- Comune di Savona – nota prot. n. 38511 del 23 giugno 2020 con cui ha rilasciato il proprio parere favorevole a seguito dell’esame della Commissione Edilizia del Comune di Savona nella seduta del 18 giugno 2020;
- Autorità di Sistema Portuale, Ufficio Territoriale di Savona – nota prot. n. 17966 dell’8 luglio 2020, con la quale ha comunicato il parere favorevole rilasciato dal Comitato di Gestione con provvedimento n. 47/7.3/2020 del 30 giugno 2020, subordinato all’osservanza di alcune prescrizioni;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – nota prot.21245 del 31 agosto 2020 – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – con la quale ha espresso parere favorevole ai fini dell’autorizzazione unica, da considerare anche quale titolo autorizzativo ai sensi dell’articolo 52, secondo comma del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che i pareri richiesti e non pervenuti sono da considerarsi silenzio-assenso, ai sensi della L. 241/90, come modificata dal D.Lgs n. 127/2016, e pertanto acquisiti favorevolmente;



CONSIDERATI i pareri rilasciati dal Comando dei Vigili del Fuoco di Savona e dalla Regione Liguria, sopra menzionati, sulle caratteristiche del prodotto stoccato nei serbatoi oggetto della presente modifica;

TENUTO CONTO che il prodotto identificato come F.A.M.E. (Fatty Acid Metil Esters) è già attualmente stoccato nell'impianto della Società Depositi Costieri Savona, come autorizzato dal decreto n. 17436 del 7 settembre 2017, rilasciato a seguito di istruttoria che ha coinvolto tutte le Amministrazioni interessate, dei cui pareri si è tenuto conto nel rilascio del relativo provvedimento autorizzativo e che il prodotto da stoccare manterrà le medesime caratteristiche merceologiche e di classificazione ai fini della sicurezza;

TENUTO CONTO che tutti i pareri pervenuti nell'ambito del procedimento in oggetto sono risultati favorevoli alle opere in argomento;

CONSIDERATO l'atto di ricognizione dello stato del procedimento, corredato dal quadro sinottico delle prescrizioni impartite dalle amministrazioni o enti coinvolti, contenute nei pareri sopra elencati, ed ai quali lo stesso è stato inviato dalla scrivente amministrazione in data 3 settembre 2020, prot. n. 19311;

VISTA la delibera della Giunta regionale della Liguria emanata il 15 settembre 2020, atto n. 886-2020, trasmessa dalla Regione Liguria, Dipartimento Sviluppo Economico – Servizio Energia, con nota prot. n. 301005 del 22 settembre 2020, con la quale ha espresso l'Intesa al fine del rilascio dell'autorizzazione ministeriale, ai sensi dell'art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35;

VISTA la determinazione di chiusura del procedimento istruttorio datata 30 settembre 2020, propedeutica al rilascio del decreto ministeriale di autorizzazione, ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35;

VISTI gli atti d'ufficio,

DECRETA

Art. 1

1. La Società DEPOSITI COSTIERI SAVONA S.p.A. con sede legale in Savona – Molo delle Casse, Porto Commerciale, è autorizzata all'ampliamento della consistenza degli stoccaggi attraverso l'installazione di 5 serbatoi da mc 870, per un totale di mc 4.350, adibiti allo stoccaggio di F.A.M.E. (Fatty Acid Metyl Esters).

Art. 2

1. E' fatto obbligo alla Società di adempiere alle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni e/o Enti interessati espressi nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica, la cui sintesi è riportata in allegato. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della



Conferenza dei Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza ed i conseguenti controlli.

2. Prima dell'avvio dei lavori, la Società consegna, su supporto informatico, al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari – Divisione IV, il progetto esecutivo dell'opera sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento e comunica l'esito positivo delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni ante operam, impartite dagli Enti ed Amministrazioni competenti. Successivamente all'avvio dei lavori, trasmette al medesimo ufficio un report semestrale sullo stato di avanzamento dell'opera e sullo stato di avanzamento dell'ottemperanza alle prescrizioni.

Art. 3

1. Le amministrazioni interessate, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite, provvedendo ai controlli del caso.

Art. 4

1. Il presente decreto costituisce, ai sensi della normativa citata in premessa, Autorizzazione Unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e le attività previste nel progetto approvato.

La presente autorizzazione costituisce, laddove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati.

Art. 5

1. La Società DEPOSITI COSTIERI SAVONA S.p.a. è tenuta ad ultimare i lavori, di cui all'articolo 1, nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari – Divisione IV. Eventuali proroghe potranno essere concesse, su richiesta motivata della Società stessa, con provvedimento dello stesso Ministero.

Art. 6

1. Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione dell'impianto di cui all'articolo 1.

Art. 7

1. La Società, per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dal D. Lgs del 31 dicembre 2012, n. 249.



Art. 8

1. La Società DEPOSITI COSTIERI SAVONA S.p.a. non potrà iniziare l'esercizio delle nuove opere prima dei collaudi o delle verifiche definitive delle stesse da parte di apposite commissioni interministeriali, che saranno nominate, con successivi decreti, da parte, rispettivamente:

- del Ministero dello Sviluppo Economico;
- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, ai sensi dei commi n. 2, 3, 4 dell'art. 48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328.

2. La richiesta di collaudo o di verifica dovrà essere inoltrata dalla Società al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, non appena completate tutte le opere di cui all'articolo 1.

3. In attesa dell'effettuazione del collaudo, la Società potrà richiedere l'autorizzazione ad esercire provvisoriamente le nuove opere.

Art. 9

1. Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale.

Art. 10

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma 11 NOV. 2020

IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione Generale per le
infrastrutture e la sicurezza
dei sistemi energetici e geominerari


(ing. Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione Generale per la
Vigilanza sulle Autorità Portuali, le
Infrastrutture Portuali ed il Trasporto
Marittimo per Vie d'Acqua Interne


(dott.ssa Maria Teresa Di Matteo)



Quadro Sinottico delle Prescrizioni rilasciate dagli Enti o Amministrazioni
Installazione nuovi serbatoi all'interno dello stabilimento della Soc. DEPOSITI
COSTIERI SAVONA S.p.A. – Molo delle Casse

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere e prescrizioni
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona	Nota prot. n. 2860 del 2 marzo 2020	<p>Si rileva dalla documentazione integrativa che il prodotto in deposito non è classificato pericoloso secondo i criteri del Regolamento 1907/2006 e s.m.i.</p> <p>Il prodotto è comunque classificato di categoria C secondo il DM 31 luglio 1934 avendo un punto d'infiammabilità di 101° C.</p> <p>Il Comando in linea tecnica e per quanto di competenza, esprime parere favorevole al progetto dell'attività come illustrato nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici prodotti a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">- siano fatti salvi i diritti di terzi;- per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio ove applicabili, previste dal DPR n. 246/93, D.Lgs. n. 81/08 e D.M. 10/03/98. <p>A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività stessa, dovrà essere presentata al Comando la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)</p>
Comune di Savona	Note prot. 38991 del 25 giugno 2020 e n. 38511 del 23 giugno 2020	<p>La commissione Edilizia del Comune di Savona ha esaminato nella seduta del 18/6/2020, il progetto allegato all'istanza esprimendo parere favorevole.</p> <p>Richiede a completamento della pratica documentazione integrativa necessaria per il rilascio dell'atto di assenso ed in particolare asseverazione esplicita del progettista in merito alla conformità delle opere da realizzare rispetto al Piano Regolatore Portuale con preciso riferimento alla zona di appartenenza, ai piani e di tutte le disposizioni applicabili per l'esecuzione delle opere.</p> <p>Inoltre, in merito agli aspetti paesaggistici, precisa che l'intervento edilizio di ampliamento del deposito in oggetto, che prevede incremento di volumetria (4.350 metri cubi in più rispetto allo stato attuale e 2.300 metri cubi in più rispetto allo stato originariamente assentito e esistente pre mareggiata ottobre 2018) non può essere qualificato quale intervento di ristrutturazione e pertanto, quale nuova costruzione, non ricade nella subdelega comunale di cui all'articolo 9 della legge regionale 13/2014 essendo riservato alla competenza autorizzativa regionale in virtù dell'articolo 6 comma 1 lettera f) della medesima legge regionale 13/2014.</p>
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Ufficio territoriale di Savona	Nota prot. n. 17966 dell'8 luglio 2020	<p>Ha comunicato il parere favorevole rilasciato dal Comitato di Gestione con provvedimento n. 47/7.3/2020 del 30 giugno 2020, contenente le sottoelencate prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- dovrà essere verificata la capacità di smaltimento della rete acque bianche in relazioni ai progetti di ripristino dei sottoservizi di competenza dell'Ente in corso di progettazione;



Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere e prescrizioni
		<ul style="list-style-type: none">- dovrà essere verificata la resistenza dei nuovi serbatoi nei confronti dell'azione dell'onda di progetto post mareggiata 2018;- ferma restando la necessità di garantire l'operatività del porto nella fase di cantiere, dovrà essere gestita l'interferenza tra le opere realizzate dal Concessionario con i cantieri di prossimo avvio da parte dell'Ente, in particolare i lavori di rifacimento della viabilità tra i depositi e il muro paraonde, in corso di aggiudicazione;- al termine delle opere, dovrà essere consegnata la documentazione <i>as-built</i> in formato editabile e pdf, oltre a copia della pratica depositata presso il competente ufficio cementi armati della Provincia. <p>L'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 reg.cod.nav. di competenza, è in corso di formalizzazione.</p>